



COMUNE DI PONTE NIZZA
PROVINCIA DI PAVIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 26 REG. DEL.

N. 2/50 PROT.

OGGETTO: Ricognizione dello Società partecipate dal Comune di Ponte Nizza –verifica dei presupposti per il loro mantenimento ai sensi degli Artt. 2 e 3 della L. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008).

L'anno **DUEMILATREDICI** addì **OTTO** del mese di **LUGLIO** alle ore **21,00** nella sede comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ORDINARIA** ed in seduta pubblica di **PRIMA** convocazione.

Risultano:

N.Ord.		Presenti	Assenti
1.	DOMENICHETTI Mario	X	
2.	GHIOZZI Donato	X	
3.	AGOSTI Aldo	X	
4.	ZERBA Tiziana	X	
5.	LUCCHELLI Sabina	X	
6.	LUGANO Aldo	X	
7.	FRATTINI Domenico	X	
8.	PERTUSI Maurizio		X
9.	DAGLIA Marco	X	
10.	PERNIGOTTI Celestino		X
11.	BARBIERI Mariateresa	X	
12.	SCABINI Gabriele		X
13.	DEDOMENICI Antonio	X	
TOTALE		10	3

Partecipa il Segretario Comunale DR. SOLA Gerardo.

E' PRESENTE l'Assessore esterno Daglia Giuseppe.

Sono assenti giustificati: Pertusi Maurizio, Pernigotti Celestino e Scabini Gabriele.

Il Sign. DOMENICHETTI MARIO - SINDACO, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

Oggetto: Ricognizione dello Società partecipate dal Comune di Ponte Nizza –verifica dei presupposti per il loro mantenimento ai sensi degli Artt. 2 e 3 della L. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che i commi 27- 28 e 29 dell'art. 3 della legge n. 244/2007 e s.m.i. testualmente recitano:
 - 3. 27. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'*articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*, di cui al *decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.
 - 3. 28. L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti.
 - 3. 29. Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Per le società partecipate dallo Stato, restano ferme le disposizioni di legge in materia di alienazione di partecipazioni.
- che il comma 32 dell'art. 14 della Legge n. 122/2010 e s.m.i. testualmente recita:
 - 14. 32. Fermo quanto previsto dall'*art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2012 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite:
 - a) abbiano, al 31 dicembre 2012, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi;
 - b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;
 - c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime.

La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2011 i predetti comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite

Considerato che la *ratio* della norma impone quindi di verificare se il Comune di Ponte Nizza detiene partecipazioni societarie aventi ad oggetto produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali al fine di razionalizzare il sistema di partecipazioni, ottimizzando il controllo delle risorse, la capacità gestionale, l'efficienza produttiva e l'efficacia dell'azione amministrativa;

Rilevato:

- che per quanto attiene alla necessità che le società costituite o costituenti perseguano le **finalità istituzionali** del Comune, l'art. 13, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. (TUEL) testualmente recita: *"Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze"* e l'art 21 della legge 42/2009 al comma 3 recita *"Per i comuni, le funzioni, e i relativi servizi, da considerare ai fini del comma 2 sono provvisoriamente individuate nelle seguenti:*
 - a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese comecertificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;*
 - b) funzioni di polizia locale;*
 - c) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica;*
 - d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;*
 - e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;*
 - f) funzioni del settore sociale."*
- che per servizi di **interesse generale** può farsi riferimento al diritto comunitario secondo il quale i servizi di interesse generale designano attività di servizio, commerciali e non, considerate di interesse generale dalle autorità pubbliche e soggette quindi ad obblighi specifici di servizio pubblico. Essi raggruppano le attività di servizio non economico (sistemi scolastici obbligatori, protezione sociale, ecc.) nonché le funzioni inerenti la potestà pubblica (sicurezza giustizia, ecc.) ed i servizi di interesse economico generale (trasporti, energia, comunicazioni, rifiuti, idrico, ecc.). In particolare i servizi d'interesse economico generale designano le attività commerciali che assolvono missioni di interesse generale e come tali sono assoggettati dagli Stati membri ad obblighi specifici di servizio pubblico;
- che l'art. 112 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. definisce servizi pubblici locali quelli *"che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali."*

Rilevato, altresì, che la normativa distingue fra società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente Locale, per le quali sussiste il divieto di partecipazione con conseguente obbligo di dismissione e quelle che producono servizi di "interesse generale", per le quali è sempre ammessa la partecipazione, purché si muovano nell'ambito dei livelli di competenza dell'ente;

Considerato in particolare che il mantenimento di partecipazioni da parte degli enti locali presuppone la funzionalizzazione dell'attività di carattere imprenditoriale alla cura di interessi generali giuridicamente qualificabili in termini di funzioni o di servizi pubblici (così come ribadito, tra gli altri, dalla Corte dei Conti sezione giurisdizionale per il Veneto, nel parere 5/2009);

Visto il parere n. 48 del 25.06.2008 espresso dalla Corte dei Conti - Sezione di controllo per la Regione Lombardia - nel quale è stabilito che "il risultato della necessaria attività ricognitiva deve condurre l'ente ad esprimersi caso per caso con una motivata delibera ad hoc, che verifichi le citate condizioni e adotti i provvedimenti conseguenti";

Vista la circolare ANCI del 03/11/2010 che indica agli Enti locali un corretto percorso di valutazione in relazione alla costituzione o mantenimento di società a partecipazione comunale ed alla dismissione delle partecipazioni vietate;

Dato atto:

- che ai fini del mantenimento della partecipazione oltre al requisito della stretta inerenza della partecipazione rispetto ai fini istituzionali dell'ente, per i Comuni al di sotto dei 30.000 abitanti vi sono le limitazioni imposte dall'art. 14 – comma 32 – del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito nella Legge 30.07.2010 n. 122, come modificata dall'art. 1 - comma 117 della legge 13.12.2010 n. 220 e, da ultimo, dall'art. 16 - commi 27 e 28 – del D.L. 1308.2011, N. 138, convertito nella Legge 14.09.2011, n. 148 e cioè:
- a) avere al 31.12.2012 il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi;
 - b) non aver subito, nei precedenti esercizi (quelli precedenti all'entrata in vigore della norma) riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;
 - c) non aver subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il Comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle medesime;

Considerato che la normativa di riferimento delinea un quadro restrittivo per il mantenimento o la nuova assunzione di partecipazioni, anche di minoranza, in organismi societari costituiti per produrre attività non riconducibili a finalità istituzionali, con esclusione dei consorzi, organismi o altri enti non costituiti in forma societaria;

Verificato che pertanto il Comune di Ponte Nizza detiene alla data odierna partecipazioni nelle seguenti società, come meglio evidenziato nell'allegato 1 alla presente deliberazione:

SOCIETÀ	CAPITALE SOCIALE EURO	PARTECIPAZIONE			MOTIVAZIONE E FINALITÀ DELLA PARTECIPAZIONE
		N. AZIONI E VALORE NOMINALE	CAPITALE SOCIALE POSSEDUTO	PERCENTUALE	
ASM Servizi Voghera S.p.a	€ 52.878.600,00	N. 25 € 100,00	€ 2.500,00	0,0047%	Produzione di servizi idrici (ricerca, produzione, captazione, sollevamento, approvvigionamento e vendita dell'acqua) - Società erogatrice dei seguenti servizi: - servizio idrico integrato, segmento acquedotto e fognatura; - servizio raccolta e trasporto e di rifiuti solidi urbani e speciali

Considerato che i suddetti servizi sono tutti riconducibili ad interventi che, sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dalle diverse normative di settore, rientrano nelle funzioni istituzionali del Comune di Ponte Nizza e sono pertanto funzionali al perseguimento delle stesse finalità istituzionali dell'ente,;

Vista la scheda riepilogativa, allegata alla presente deliberazione (allegato 1) per formarne parte integrante e sostanziale, che delinea per la società indicata la denominazione sociale, la forma giuridica, la data di costituzione, l'oggetto sociale indicato nello statuto, il capitale sociale, oltre che altri dati finanziari ritenuti rilevanti per una corretta valutazione, ai sensi dell'art. 14 – comma 32 – del D.L. n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010 e s.m.i.;

Considerato che:

- **ASM Servizi Voghera S.p.a.** ha finalità di pubblico interesse avendo ad oggetto la gestione del servizio idrico integrato, segmento acquedotto e fognatura e del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e speciali;

Ritenuto, quindi, sussistere i presupposti di cui al comma 27 dell'articolo 3 della legge n. 244/2000 e s.m.i., per il legittimo mantenimento della suddetta partecipazione societaria, dal momento che la sopra citata

società svolge attività di produzione di beni e servizi di interesse generale e necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente ;

Considerato, altresì, che competono al Consiglio Comunale gli atti fondamentali relativi alla partecipazione dell'ente a società di capitali e di concessioni di servizi pubblici ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i. dai Responsabili ;

Visto l'esito della votazione legalmente espressa:

Consiglieri presenti n° 10

Consiglieri votanti n° 10 Consiglieri astenuti n° 0

Voti favorevoli n° 10

Voti contrari n° 0

DELIBERA

1. Di confermare l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 3, commi 27 e 28 della legge n. 244/2007 e s.m.i., riguardante il mantenimento della partecipazione del Comune di Ponte Nizza nelle società di seguito indicata, evidenziando che sussistono gli elementi per il perseguimento di finalità istituzionali dell'amministrazione comunale e/o per la produzione di servizi di interesse generale :
 - **ASM Voghera S.p.a.** ha finalità di pubblico interesse avendo ad oggetto la gestione del servizio idrico integrato, segmento acquedotto e fognatura e del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e speciali;
2. Di inviare il presente atto all'Organo di Revisione economico-finanziaria dell'Ente per gli adempimenti di propria competenza;
3. Di inviare il presente atto alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti, in ottemperanza al dettato normativo ed in risposta all'invito contenuto nella deliberazione n.85/2012;
4. Di inviare, altresì, copia della presente deliberazione alla Società di cui sopra;

Successivamente, con la seguente separata votazione:

CONSIGLIERI presenti	n. 10	CONSIGLIERI votanti	n. 10
CONSIGLIERI astenuti	n. 0		
VOTI favorevoli	n. 10		
VOTI contrari	n. 0		

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e s.m.i.



COMUNE DI PONTE NIZZA

PROVINCIA DI PAVIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – art. 49, comma 1.

Parere degli Uffici responsabili dei servizi interessati sulla proposta di deliberazione da sottoporre al CONSIGLIO COMUNALE avente per oggetto:

Ricognizione dello Società partecipate dal Comune di Ponte Nizza –verifica dei presupposti per il loro mantenimento ai sensi degli Artt. 2 e 3 della L. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008).

SERVIZI AFFARI GENERALI

La sottoscritta Giacomotti Cristina, responsabile del Servizio sopra indicato, sotto la propria responsabilità formula il sottoesteso parere in ordine alla sola regolarità tecnica, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

Ponte Nizza, 27/06/2013

La Responsabile del Servizio Affari Generali
f.to Cristina Giacomotti

SERVIZIO FINANZIARIO

La sottoscritta Brignoli Anna, responsabile del Servizio sopra indicato, sotto la propria responsabilità formula il sottoesteso parere in ordine alla sola regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

Ponte Nizza, 27/06/2013

La Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Anna Brignoli

**RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI A SOCIETA' AI SENSI DELL'ART. 3 – CO. 27 e 28
LEGGE n. 244/2001 e s.m.i.**

SCHEDA RIASSUNTIVA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

ASM Voghera S.p.a. :

Oggetto sociale:

SERVIZI IDRICI:

- a. nel campo della ricerca, produzione, captazione, sollevamento, approvvigionamento, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell'acqua;
- b. utilizzo, con o senza gestione, anche a mezzo di realizzazione di cicli integrati del trattamento delle acque, ed anche esercizio di fognature, gestione degli impianti di trattamento e depurazione delle acque di scarico.

SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE:

- a. gestione e organizzazione integrata della raccolta, trasporto di rifiuti solidi urbani e speciali ;
- b. gestione di impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti citati;
- c. difesa coordinata ed integrata, in concorso con gli enti competenti, contro tutte le forme di inquinamento, da qualunque causa generato.

SERVIZI PUBBLICI:

- a. assunzione di servizi pubblici in genere e svolgimento di attività strumentali connesse complementari;
- b. la società può compiere in via non prevalente, tutte le operazioni che saranno necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali, tra l'altro potrà porre in essere operazioni immobiliari, commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e quindi qualunque atto collegato al raggiungimento dello scopo sociale ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività riservate dalle vigenti disposizioni di legge;
- c. la società potrà assumere partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio e potrà prestare garanzie reali e/o personali per le obbligazioni connesse allo svolgimento dell'attività sociale;
- d. la società potrà partecipare, nei limiti e con le modalità previste dall'ordinamento a gare d'appalto anche eventualmente in associazione con altre imprese, nonché svolgere tutte le attività connesse ai servizi predetti e funzionali al perseguimento di propri fini istituzionali.



COMUNE DI PONTE NIZZA

PROVINCIA DI PAVIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – art. 49, comma 1.

Parere degli Uffici responsabili dei servizi interessati sulla proposta di deliberazione da sottoporre al CONSIGLIO COMUNALE avente per oggetto:

Ricognizione dello Società partecipate dal Comune di Ponte Nizza –verifica dei presupposti per il loro mantenimento ai sensi degli Artt. 2 e 3 della L. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008).

SERVIZI AFFARI GENERALI

La sottoscritta Giacomotti Cristina, responsabile del Servizio sopra indicato, sotto la propria responsabilità formula il sottoesteso parere in ordine alla sola regolarità tecnica, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

Ponte Nizza, 27/06/2013

La Responsabile del Servizio Affari Generali
f.to Cristina Giacomotti

SERVIZIO FINANZIARIO

La sottoscritta Brignoli Anna, responsabile del Servizio sopra indicato, sotto la propria responsabilità formula il sottoesteso parere in ordine alla sola regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

Ponte Nizza, 27/06/2013

La Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Anna Brignoli

CC 26 DEL 08/07/2013

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
f.to Domenichetti Mario

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Gerardo Sola

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. 270 Reg. pubbl.

Il sottoscritto Segretario comunale certifica, su conforme dichiarazione del responsabile del Servizio, che copia del presente verbale viene pubblicata all'albo pretorio di questo Comune in data odierna per rimanervi esposta per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Lì, 17/07/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Gerardo Sola

La presente deliberazione è copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Lì, 17/07/2013



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Gerardo Sola

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

X Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Lì, **17 LUG. 2013**

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Gerardo Sola